

COMUNE E PROVINCIA**Elezione dei revisori dei conti degli Enti locali**

TAR LAZIO - ROMA SEZ. II BIS - sentenza 4 luglio 2014, n. 7133 - Pres. Savo Amodio, Est. Vinciguerra - Trinca (Avv. Agliocchi) c. Comune di Tivoli (Avv.ti Marci, Ramondo e Scarpitti), Ministro dell'interno (Avv.ra Stato) e Pisani (Avv. Bruni) - (accoglie) - (sulla interpretazione dell'art. 235, comma 1°, del D.Lgs. n. 267 del 2000 - T.U.E.L., il quale dispone che i revisori dei conti degli Enti locali sono rieleggibili solo una sola volta).

1. Comune e Provincia - Delibere - Pubblicazione all'albo pretorio - Decorrenza del termine per l'impugnazione - Si verifica solo allorquando i provvedimenti stessi non siano direttamente riferibili a soggetti determinati.

2. Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Termine per l'impugnazione - Decorrenza - Notifica individuale - Necessità - Sussiste non solo per i soggetti direttamente contemplati nell'atto lesivo, ma anche per i soggetti ai quali l'atto stesso comunque si riferisce.

3. Comune e Provincia - Revisori dei conti degli Enti locali - Elezione - Disciplina prevista dall'art. 235, comma 1°, del D.Lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.) - Secondo cui i revisori sono rieleggibili solo una sola volta - Interpretazione - Divieto di rielezione per la terza volta - Sussiste solo nel caso di elezioni consecutive.

1. L'affissione all'albo pretorio delle delibere comunali, effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (art. 47, comma 1, l. n. 142 del 1990), costituisce una forma di pubblicità legale, di per sé esaustiva ai fini della presunzione assoluta di piena conoscenza erga omnes, solo allorquando i provvedimenti stessi non siano direttamente riferibili a soggetti determinati (1).

2. Sussiste l'obbligo di notifica individuale, ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione, non solo nel caso di soggetti nominativamente indicati dall'atto impugnato, ma anche nel caso di soggetti comunque facilmente individuabili a cagione del suo contenuto (2).

3. L'art. 235, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.), il quale dispone che i revisori dei conti degli Enti locali sono rieleggibili solo una sola volta, porta ad escludere una terza rielezione solo qualora questa sia consecutiva, in quanto il divieto scatta solo a seguito di due elezioni consecutive, posto che la rielezione è tale solo se segue una precedente elezione senza soluzione di continuità, traducendosi altrimenti la disposizione in un irrazionale ed ingiustificato divieto di elezione a vita per chi ha ricoperto l'incarico in un ente per due trienni nell'arco della propria attività professionale (3).

(1) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 dicembre 2002, n. 6601, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/private/cds/cds5_2002-12-02-6.htm

(2) Cfr. Cons. Stato, V, 6 dicembre 1994, n. 1460, secondo cui "deve essere notificato o comunicato l'atto anche a chi, pur non menzionato, sia in qualche modo da ritenere destinatario del medesimo; pertanto, nei confronti di tali soggetti la pubblicazione dell'atto nelle forme di rito non fa decorrere il termine decadenziale per l'impugnazione, occorrendo a tal fine la notifica o comunicazione individuale ovvero la prova dell'effettiva conoscenza".

V. anche T.A.R. Campania, Napoli, II, 29 giugno 2007, n. 6392, secondo cui ciò che qualifica la posizione

soggettiva del privato interessato ai fini della sussistenza dell'obbligo di notifica è sia la circostanza che il privato medesimo abbia assunto la veste di parte nel procedimento amministrativo presupposto, sia che la sua posizione giuridica venga direttamente attinta dal contenuto decisionale della determinazione conclusiva.

(3) V. in tal senso T.A.R. Puglia - Lecce, 16 dicembre 2009, n. 3143, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/92/tarpugliale1_2009-12-16.htm Cons. Stato, sez. V, ord. 26 ottobre 2009, n. 5324, ivi, pag. http://www.lexitalia.it/p/92/cds5_2009-10-26-6.htm

Ha aggiunto la sentenza in rassegna che il principio affermato appare maggiormente aderente alla formulazione della previsione dell'art. 235, 1° comma, del D.Lg. n. 267/2000, che, utilizzando la formulazione "sono rieleggibili per una sola volta", opera un chiaro riferimento ad elezioni che devono susseguirsi senza soluzione di continuità e non ad elezioni che si svolgano a distanza di un considerevole periodo di tempo, e si attaglia alla necessità di prescegliere, tra più interpretazioni possibili, quella che sacrifica nella minore misura possibile la sfera lavorativa dei soggetti interessati allo svolgimento dell'incarico.

Del resto, l'opposta soluzione interpretativa finirebbe sostanzialmente con il prevedere una forma di ineleggibilità a carattere perpetuo e del tutto irrazionale, partendo da una esigenza, quella di escludere possibili collegamenti "fissi" tra amministrazioni comunali e componenti del collegio dei revisori dei conti, che è comunque adeguatamente neutralizzata dal sistema del voto limitato previsto per l'elezione dei componenti del collegio dei revisori dei conti.

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/tarlaziorm_2014-07-04-1.htm

Legislazione: [DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 \(in G.U. 28 settembre 2000, n. 227 - Suppl. ordinario n. 162/L\).](#) - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

[TESTO AGGIORNATO ALLA Legge 6 giugno 2013, n. 64 - vedi anche il Testo storico](#)



*** Inizio pagina**